

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 5 APRILE 2012

N. 50



Sede Presidenza Giunta Regionale

*Corte Costituzionale
Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Atti regionali
Atti e comunicazioni degli Enti Locali*

*Appalti - Bandi
Concorsi
Avvisi*

**DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI
GESTIONE DEL PSR 2007/2013 2 aprile 2012,
n. 40**

**Reg. CE n.1698/05 - P.S.R Puglia 2007-13.
Misura 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e Misura 212 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane". Approvazione bando per la presentazione delle domande di aiuto. Campagna 2012.**

Il giorno 02/04/2012, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

**L'AUTORITÀ DI GESTIONE
DEL PSR PUGLIA 2007-2013**

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse II e dal Responsabile delle Misure 211 e 212, responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 "*Sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*" che prevede la definizione di Programmi regionali per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n.885/2006 recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 148 del 12.02.08 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008);

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 5 marzo 2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-13 e modificato la Decisione della Commissione C (2008) 737 del 18/02/2008;

VISTA la Delibera di giunta Regionale del 26 Aprile 2010, n.1105, con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale per la Puglia 2007-2013, modificato in seguito alla implementazione dell'Health Check e Recovery Plan (B.U.R.P. n.93 del 26/5/2010);

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTE le schede relative alle Misure 211 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e 212 "Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane", riportate nello stesso

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (P.S.R.);

PRESO ATTO che il suddetto Programma prevede il finanziamento delle Misure 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” e 212 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane”;

TENUTO CONTO che le procedure amministrative contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, per la realizzazione delle Misure 211 e 212, stabiliscono che le stesse sono attivate mediante bando pubblico predisposto dalla Regione in quanto soggetto attuatore, il cui testo è riportato nell'allegato al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria complessiva per le misure 211 e 212 è subordinata all'approvazione della rimodulazione finanziaria del PSR Puglia da parte della Commissione UE e che pertanto la Regione Puglia non assume impegni giuridicamente vincolanti relativamente alle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi;

CONSIDERATO che, relativamente alla misura 211, per le superfici investite ad agrumeti e/o vigneti ad uva da vino il carico di bestiame può essere compreso tra 0 e 1,4 UBA/ha solo a seguito di approvazione da parte della Commissione UE).

Tutto ciò premesso **si propone di:**

- approvare il bando allegato alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante, per la presentazione delle domande di aiuto previste dalle Misure 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” e 212 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- stabilire che i termini di inoltro e rilascio informatico delle domande di aiuto decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P., al giorno 15 maggio 2012;

- stabilire che in applicazione dell'art 23, par. 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 15 maggio 2012, il premio è ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento;
- stabilire che l'ammissibilità al finanziamento, delle domande istruite favorevolmente, è subordinata all'approvazione della rimodulazione finanziaria da parte della Commissione UE e che pertanto la Regione Puglia non assume impegni relativamente alle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi;
- stabilire che, relativamente alla misura 211, per le superfici investite ad agrumeti e/o vigneti per uva da vino il carico di bestiame può essere compreso tra 0 e 1,4 UBA/ha solo a seguito di approvazione da parte della Commissione UE);

VERIFICA AI SENSI DEL D L Gs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. 28/01

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007-2013

Ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
- **di approvare** il bando allegato alla presente determinazione, della quale costituisce parte integrante, per la presentazione delle domande di aiuto previste dalle Misure 211 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane” e 212 “Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate diverse dalle zone montane” del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013;
- **di stabilire** che:
 - i termini di inoltro e rilascio informatico delle domande di aiuto decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P., al giorno **15 maggio 2012**;
 - in applicazione dell’art 23, par. 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 15 maggio 2012, il premio è ridotto dell’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto all’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. In caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento;
- **di stabilire** che:
 - l’ammissibilità al finanziamento, delle

domande istruite favorevolmente, è subordinata all’approvazione della rimodulazione finanziaria da parte della Commissione UE e che pertanto la Regione Puglia non assume impegni relativamente alle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi;

- relativamente alla misura 211, per le superfici investite ad agrumeti e/o vigneti per uva da vino il carico di bestiame può essere compreso tra 0 e 1,4 UBA/ha solo a seguito di approvazione da parte della Commissione UE);

- **di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- **di dare atto** che il presente provvedimento viene redatto in forma integrale;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
 - sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.svilupporurale.regione.puglia.it;
 - sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 - sarà trasmesso all’A.G.E.A. - Ufficio Sviluppo Rurale;
 - il presente atto, composto da n° 5 facciate vidimate e timbrate, e da un allegato, costituito da n.16 facciate, timbrate e vidimate, è adottato in originale.

L’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013
dott. Gabriele Papa Pagliardini



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Puglia
Area Politiche per lo sviluppo rurale

Programma di Sviluppo Rurale della Puglia (P.S.R.) F.E.A.S.R. 2007-2013

Reg. (CE) 1698/05

ASSE II- MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE

Bando pubblico per la presentazione delle domande previste da

MISURA 211 INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE ZONE MONTANE

MISURA 212 INDENNITÀ COMPENSATIVE DEGLI SVANTAGGI NATURALI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI DELLE AREE SVANTAGGIATE DIVERSE DALLE ZONE MONTANE

CAMPAGNA 2012

PREMESSA

La concessione degli aiuti ai sensi del presente bando è subordinata all'approvazione della rimodulazione finanziaria dell'Asse II e delle modifiche relative alla tipologia di soggetti beneficiari delle Misure 211 e 212 del PSR Puglia 2007-2013 da parte dei Servizi della Commissione Europea.

Pertanto, la Regione Puglia non potrà assumere impegni giuridicamente vincolanti, per le domande di aiuto che saranno presentate a seguito della pubblicazione del presente bando, sino a quando non risulterà conclusa l'approvazione, da parte dei Servizi della Commissione UE, delle proposte di rimodulazione e modifica avanzate.

1. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FERSR);
- Regolamento (CE) 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune;
- Regolamento (CE) n. 885/2006 recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAOG e FEASR;
- Regolamento (UE) n.108/2010 che modifica il Reg. (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento (CE) n.73/2009 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, n. 247/2006, n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Decisione della Commissione C(2008)737 del 18/02/2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 così come modificata dalla Decisione della Commissione C(2010)1311 del 5/03/2010;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 26 Aprile 2010, n. 1105, recante approvazione del "Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013, modificato in seguito alla implementazione dell'Health Check e Recovery Plan (B.U.R.P. n.93 del 26/05/2010);
- Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- D.M. 22 dicembre 2009 n. 30125 come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011 e successivamente dal D.M. 27417 del 22 dicembre 2011, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.525/2010 del 23/2/2010, pubblicata sul B.U.R.P n.46 del 10/2/2010, in attuazione in attuazione del Decreto M.I.P.A.A.F. n. 30125 del 22 dicembre 2009 relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta Regionale n.2184 del 11/10/2010 - Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 - *"Disposizioni regionali di attuazione del D.M. 30125 del 22/12/2009 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";*

- Legge Regionale Puglia n. 28 del 26 ottobre 2006, e Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 concernente "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'Organismo Pagatore Agea, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008;
- Circolari AGEA n.679 del 25/11/2011 e n. 28 del 25/01/2012 relative ai Titoli di conduzione delle superfici agricole;
- Circolare AGEA n. 4 del 02/03/2012, (Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche– Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2012).

2. OBIETTIVI DELLE MISURE

La Misura 211 "indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane" e la Misura 212 "indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle aree svantaggiate, diverse dalle zone montane" prevedono aiuti tendenti a compensare il minore reddito degli imprenditori agricoli che svolgono la propria attività in territori con svantaggi naturali rispetto ad altre zone.

L'obiettivo principale di entrambe le misure è il mantenimento della superficie agricola utilizzata nelle aree svantaggiate.

Le misure sono direttamente finalizzate al raggiungimento degli obiettivi specifici dell'Asse II:

- riduzione dell'emissione di gas serra e di ammoniaca derivanti dalle condizioni di coltivazione e di copertura erbacea delle superfici agricole, incremento della fissazione di CO₂;
- tutela degli elementi caratteristici del paesaggio rurale;
- promuovere la permanenza di attività agricole sostenibili nelle aree svantaggiate e montane.

Gli obiettivi operativi del sostegno diretto, attivato attraverso entrambe le misure 211 e 212, sono i seguenti:

- compensare, almeno in parte, i minori redditi ricavabili dall'esercizio dell'attività agricola nelle zone svantaggiate montane per la misura 211 e nelle zone svantaggiate diverse dalle montane per la misura 212;
- assicurare l'uso continuativo delle superfici agricole nelle zone svantaggiate anche montane.

L'applicazione della Misura 211 fa riferimento alle zone agricole svantaggiate, definite dalla Direttiva CEE n. 268/75, che comprendono le zone di montagna, nelle quali l'attività agricola è necessaria per assicurare la conservazione dell'ambiente naturale e della biodiversità, per proteggerle dall'erosione o per rispondere ad esigenze turistiche. L'applicazione della Misura 212, invece, fa riferimento alle zone svantaggiate minacciate da spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale, caratterizzate da terreni agricoli omogenei ma poco produttivi o poco adatti alle coltivazioni intensive, per cui la popolazione, che dipende in modo molto marcato dalle attività agricole, risulta essere costantemente sottoposta a fenomeni di regressione demografica.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli professionali (singoli e associati) iscritti nel Registro delle Imprese Agricole della CCIAA.
Tali requisiti devono essere presenti alla data del 15 Maggio 2012.

4. LOCALIZZAZIONE

Misura 211

Aree individuate dall'art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n.1698/2005, per le colture investite a prati e pascoli e/o foraggiere e/o vigneti per uva da vino e/o agrumeti.

Misura 212

Aree individuate dall'art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) n.1698/2005, per le colture investite a prati e pascoli e/o foraggiere coincidenti con le aree già finanziate con il Reg. CE 1257/99. Sono considerati eleggibili anche i territori dei comuni di San Cassiano e Castro (Decreti del Presidente della Giunta Regionale della Puglia n. 1664 del 31.07.1976 e n. 959 del 19.04.1977).

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I beneficiari, ai fini dell'adesione alle misure 211e 212 devono possedere i seguenti requisiti alla data del 15 Maggio 2012 e rispettare le seguenti condizioni.

Requisiti:

- i. iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, in qualità di Impresa Agricola;
- ii. legittima conduzione delle superfici oggetto del premio;

E' consentita qualsiasi tipologia di conduzione conforme a quanto previsto da Agea per la costituzione del fascicolo aziendale, purché garantita per la campagna di competenza.

Condizioni:

Misura 211

- Superficie minima (SAU) di 2 ettari in aree classificate montane (art. 50, paragrafo 2 del Reg. (CE) n.1698/2005) investita a prati e pascoli e/o colture foraggiere. Per i vigneti ad uva da vino e/o agrumeti la superficie minima dovrà essere non inferiore a 0,5 ettari, fermo restando che la superficie totale minima per la quale viene richiesto l'aiuto deve essere di 2 ettari.
- Carico di bestiame per unità di superficie condotta compreso tra 0,2 e 1,4 UBA/ha; nel calcolo del rapporto carico di bestiame potrà essere presa in considerazione anche la superficie a "fida pascoli".
- **Per le sole superfici investite ad agrumeti e/o vigneti per uva da vino il carico di bestiame può essere compreso tra 0 e 1,4 UBA/ha. Tale possibilità è subordinata all'approvazione della modifica alle schede di misura del PSR Puglia da parte della Commissione UE. La Regione Puglia non assume impegni relativamente all'eventuale diniego di modifica da parte della stessa Commissione UE.**

Misura 212

- Superficie minima (SAU) di 5 ettari nelle aree classificate svantaggiate (art. 50, paragrafo 3 del Reg. (CE) n.1698/2005) investita a prati/pascoli e a colture foraggiere.
- Carico di bestiame per unità di superficie condotta compreso tra 0,2 e 1,4 UBA/ha; nel calcolo del rapporto carico di bestiame potrà essere presa in considerazione anche la superficie a "fida pascoli".

Per entrambe le Misure, le superfici a "fida pascoli" sono escluse dal premio, in quanto terreni pubblici soggetti a specifiche autorizzazioni della Regione Puglia, Settore Foreste, o di Amministrazioni comunali ai sensi delle prescrizioni di massima di polizia forestale vigenti nei territori forestali, ma concorrono al calcolo del carico di bestiame ove assegnate all'imprenditore con regolare concessione.

6. IMPEGNI

Per entrambe le Misure 211 e 212 i beneficiari si impegnano per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio della domanda di aiuto, a:

- proseguire l'attività agricola;
- mantenere il carico di bestiame per unità di superficie condotta tra 0,2 e 1,4 UBA/ha; (Relativamente alla misura 211, *per le superfici investite ad agrumeti e/o vigneti per uva da vino il carico di bestiame può essere compreso tra 0 e 1,4 UBA/ha a seguito di approvazione da parte della Commissione UE*);
- osservare le norme in materia di condizionalità del Reg. CE n.73/09, del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2009 n. 30125 e della conseguenziale deliberazione della Giunta Regionale n.525 del 23 febbraio 2010.

Si specifica che gli impegni vanno mantenuti anche nel caso di trasferimento della conduzione dei terreni mediante assunzione degli stessi con atto scritto da parte del subentrante, salvo i casi di forza maggiore.

Il mancato rispetto di quanto indicato nei punti precedenti, comporta la restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali dalla data di erogazione alla data di restituzione.

I suddetti impegni saranno verificati nel corso dei "controlli in loco" previsti ed eseguiti ai sensi degli articoli 12 e 20 del Reg. (UE) n.65/2011.

7. RISORSE FINANZIARIE ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

La disponibilità finanziaria complessiva per le misure 211 e 212 del presente bando, è subordinata all'approvazione della rimodulazione finanziaria del PSR Puglia da parte della Commissione UE e deve essere contenuta entro la disponibilità economica e nel rispetto dell'ordine di graduatoria per ciascuna Misura.

La Regione Puglia non assume impegni relativamente alle domande ritenute ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di fondi che, pertanto, saranno archiviate e il richiedente non avrà nulla a pretendere dall'Amministrazione.

L'aiuto viene concesso in funzione della superficie agricola utilizzata (SAU), come di seguito specificato:

Misura 211

- | | |
|--|----------------|
| - superfici a prati e pascoli | Euro/ha 55,00 |
| - superfici a foraggiere, a vite da vino e ad agrumi | Euro/ha 120,00 |

Misura 212

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| - superfici a prati e pascoli | Euro/ha 45,00 |
| - superfici a foraggiere | Euro/ha 100,00 |

Per entrambe le Misure, le superfici a "fida pascoli" sono escluse dal premio, ma concorrono al calcolo del carico di bestiame ove assegnate all'imprenditore con regolare concessione.

8. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

Le domande vanno presentate in forma telematica utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN (www.sian.it) gestito da AGEA, per il tramite dei CAA, o dei tecnici abilitati dalla Regione Puglia, o dallo stesso beneficiario.

Per la compilazione delle domande di aiuto sul portale SIAN da parte dei tecnici già abilitati all'accesso al portale, gli stessi dovranno preventivamente presentare al Servizio Agricoltura della Regione Puglia la richiesta dell'autorizzazione di accesso attraverso apposita modulistica allegata al presente bando (allegato 1).

La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

I **termini** per il rilascio informatico della domanda di aiuto sono così fissati:

- a) domande di aiuto: **15 maggio 2012;**
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2012;**
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.**

Ai sensi degli articoli 22 e. 23 del Reg. (CE) n. 1122/2009, le domande di aiuto possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2012. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Pertanto, per le domande di cui al precedente punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni solari ed il termine ultimo di presentazione è fissato al **9 giugno 2012.**

La **domanda di aiuto**, redatta secondo il modello che sarà disponibile sul portale SIAN, deve essere compilata, stampata e rilasciata dallo stesso portale secondo le modalità di accesso e compilazione descritte nell'apposito manuale predisposto da AGEA.

Si precisa che l'indennità viene corrisposta su base annuale, a seguito della presentazione della domanda di aiuto per ciascuna campagna di riferimento. Pertanto, il procedimento amministrativo si avvia e si conclude per ogni singola domanda.

Nel caso in cui l'azienda ricada in parte nel territorio classificato "zona montana" ed in parte nel territorio classificato "area svantaggiata diversa dalle zone montane" devono essere inoltrate **due domande distinte**, una per la misura 211 ed una per la misura 212.

Il procedimento di gestione delle domande di aiuto si articola nelle seguenti fasi:

I. **Compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN;**

La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN entro i termini precedentemente specificati. Il possesso dei requisiti di accesso deve sussistere al **15 maggio 2012** ed il mantenimento degli impegni e degli obblighi, sia in merito alla natura degli stessi che alla loro durata, decorre dalla stessa data.

Il possesso dei requisiti di accesso alle misure 211 e 212 e le condizioni che determinano l'attribuzione di un punteggio specifico sulla base dei criteri di selezione del bando, saranno verificati, in fase di istruttoria informatizzata della domanda di aiuto, sul portale www.sian.it.

Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto, insieme al titolare della domanda di aiuto, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.

II. Istruttoria informatizzata della domanda di aiuto sul portale www.sian.it:

Successivamente alla chiusura dei termini per il rilascio delle domande di aiuto saranno avviate le verifiche istruttorie delle stesse domande rilasciate, con l'ausilio delle funzioni informatiche del portale www.sian.it, in merito a:

Requisiti di ammissibilità	Tipologia di controllo	Tipologia di esito	
		positivo	negativo
Iscrizione alla CCIAA in qualità di Impresa Agricola	Amministrativo (100% delle domande)	Presente <input type="checkbox"/>	Non presente <input type="checkbox"/>
Legittima conduzione	Amministrativo (100% delle domande)	sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Tipologia colturale ammissibile agli aiuti	Amministrativo (100% delle domande)	conforme <input type="checkbox"/>	Non conforme <input type="checkbox"/>
Azienda agricola con carico di bestiame compreso tra 0,20 U.B.A./Ha e 1,4 U.B.A./Ha. <i>In caso di solo agrumeto o vigneto da vino, carico di bestiame compreso tra 0,0 U.B.A./Ha e 1,4 U.B.A./Ha</i>	Amministrativo (100% delle domande)	sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>

La corrispondenza di tutti gli esiti positivi determina la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alle misure.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti determina direttamente la non ammissibilità ai benefici delle misure della relativa domanda di aiuto.

Per i casi di non ammissibilità ai benefici delle misure per mancanza di uno o più dei requisiti richiesti sarà predisposto apposito provvedimento da pubblicarsi sul BURP.

Criteri di selezione	Tipologia di esito	
Presenza in azienda di allevamento di bestiame con un carico compreso tra 0,5 e 0,99 UBA/Ha	Presente <input type="checkbox"/> Punteggio attribuito 2,5	Non presente <input type="checkbox"/> Punteggio non attribuito 0
Presenza in azienda di allevamento di bestiame con un carico compreso tra 1 e 1,4 UBA/ha	Presente <input type="checkbox"/> Punteggio attribuito 5	Non presente <input type="checkbox"/> Punteggio non attribuito 0
Residenza del richiedente o conduttore presso l'azienda	Presente <input type="checkbox"/> Punteggio attribuito 5	Non presente <input type="checkbox"/> Punteggio non attribuito 0

Il riscontro della sussistenza di uno o più criteri di selezione previsti determina l'attribuzione del relativo punteggio; tale punteggio sarà utilizzato per la formazione della graduatoria di ammissibilità agli aiuti.

III. Pubblicazione dell'elenco delle domande rilasciate sul portale con relativo punteggio:

La Regione Puglia, espletate le fasi di istruttoria informatizzata delle domande di aiuto, con apposito provvedimento amministrativo, approva l'elenco delle domande rilasciate sul portale e ne determina l'ammissibilità alla liquidazione degli aiuti, nei limiti della disponibilità finanziaria delle Misure.

Nel caso di richieste eccedenti la dotazione finanziaria, l'elenco sarà formulato quale graduatoria di ammissibilità agli aiuti, con inserimento del punteggio derivante dai criteri di selezione.

Tali provvedimenti vengono pubblicati sul BURP, nonché sul proprio sito internet www.svilupporurale.regione.puglia.it e la pubblicazione riveste il valore di notifica ai titolari delle domande di aiuto.

IV. Gestione della domanda di aiuto e documentazione correlata

Con la fase di gestione della domanda di aiuto e della documentazione correlata si intende disciplinare tutte le attività relative alla custodia in sicurezza delle domande di aiuto e della documentazione correlata a supporto della dimostrazione dei requisiti di ammissibilità nonché al mantenimento degli obblighi ed impegni previsti dalle misure.

Tale fase sarà di esclusiva competenza del CAA o del tecnico delegato alla compilazione della domanda di aiuto e gli stessi dovranno renderla disponibile in sede di controllo da parte degli organismi o enti delegati (Regione Puglia, Agea, ecc.); tali controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento nell'arco del periodo di impegno previsto dalle misure secondo le modalità che saranno definite dalla Regione Puglia nel Manuale delle Procedure e dei Controlli e delle attività istruttorie della misura.

Il CAA o il tecnico delegato alla compilazione della domanda di aiuto dovrà custodire in sicurezza:

la domanda di aiuto completata, stampata e rilasciata sul portale www.sian.it, firmata in ogni parte e con allegata copia di un documento di identità del titolare/legale rappresentante in corso di validità.

la documentazione correlata:

<i>requisiti di ammissibilità</i>	<i>Elemento di verifica</i>	<i>Documentazione probante</i>
Iscrizione alla CCIAA come Impresa Agricola	Da fascicolo aziendale	Copia visura camerale, in corso di validità, protocollata nel fascicolo aziendale
Legittima conduzione	Da fascicolo aziendale	Copia titoli di possesso protocollati nel fascicolo aziendale
Tipologia colturale ammissibile agli aiuti	Da fascicolo aziendale	Uso del suolo identificato nella consistenza terreni del fascicolo aziendale
Azienda agricola con carico di bestiame compreso tra 0,20 U.B.A./Ha e 1,4 U.B.A./Ha. <i>In caso di solo agrumeto o vigneto da vino, carico di bestiame compreso tra 0,0 U.B.A./Ha e 1,4 U.B.A./Ha</i>	B.D.N. Registro di Stalla	Scarico B.D.N., Copia Registro di Stalla con registrazioni aggiornate

La fase di gestione del fascicolo cartaceo della domanda di aiuto e della documentazione correlata si articola per l'intero quinquennio di impegno della domanda di aiuto, e si completa, oltre che della predetta documentazione probante, per i singoli elementi di verifica, anche della documentazione attestante il mantenimento degli impegni assunti:

<i>Impegno previsto dal bando</i>	<i>Elemento di verifica</i>	<i>Documentazione probante</i>
Prosecuzione dell'attività agricola	Mantenimento iscrizione CCIAA	Visura CCIAA annuale
Mantenere il carico di bestiame per unità di superficie condotta tra 0,2 e 1,4 UBA/ha; <i>(Per le sole superfici investite ad agrumeti e/o vigneti per uva da vino il carico di bestiame può essere compreso tra 0 e 1,4 UBA/ha a</i>	B.D.N. Registro di Stalla	Scarico B.D.N. Copia Registro di Stalla

<i>seguito di approvazione da parte della Commissione UE)</i>		
Osservanza delle norme in materia di condizionalità - Reg. CE n.73/2009, D.M. 22/12/2009 n. 30125, D.G.R. n. 525 del 23/02/2010	Controllo in loco	Verbal di controllo in loco

Il titolare dell'azienda, insieme al responsabile del CAA di appartenenza e/o al tecnico delegato alla compilazione, stampa e rilascio della domanda, si assumono la responsabilità della sussistenza degli elementi di verifica e della documentazione probante richiesta, che deve essere custodita nel fascicolo cartaceo della domanda di aiuto, secondo quanto risulta negli specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni, e resa disponibile in caso di controlli da parte degli Enti delegati.

V. **Correttiva degli errori palesi**

Le procedure informatiche di gestione delle domande di aiuto sul portale www.sian.it, definite da Agea in qualità di Organismo Pagatore, prevedono la possibilità di eseguire la correttiva delle domande di aiuto per la casistica degli errori palesi, quali la rettifica delle superfici eleggibili a premio, la rettifica degli interventi, la correzione dei codici IBAN, l'aggiornamento del documento di identità ed altre rettifiche che non compromettano la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della misura/azione né i criteri di selezione alla data di rilascio della domanda di aiuto.

Tali operazioni di correttiva sono riservate unicamente alle domande non campione e vengono eseguite dagli stessi soggetti, tecnici liberi professionisti o operatori CAA, delegati alla compilazione delle domande, preliminarmente alla liquidazione dei premi per la campagna di competenza.

Le modalità ed i termini per l'esecuzione delle operazioni di correttiva degli errori palesi sono definite annualmente da Agea quale Organismo Pagatore.

9. **CRITERI DI SELEZIONE**

I criteri di selezione e le relative priorità, approvati dal Comitato di Sorveglianza del P.S.R. Puglia 2007-2013, e validi per entrambe le misure oggetto del presente bando sono:

Criteri di selezione	Punteggio
Presenza in azienda di allevamento di bestiame con un carico compreso tra 0,5 e 0,99 UBA/ha	2,5
Presenza in azienda di allevamento di bestiame con un carico compreso tra 1 e 1,4 UBA/ha	5
Residenza del richiedente o conduttore presso l'azienda	5

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la presenza di bestiame sono ammessi gli allevamenti di bovini, equini, ovini e caprini. Il massimo punteggio attribuibile è di **10 punti**.

A parità di punteggio sarà data priorità agli imprenditori di età anagrafica inferiore.

In caso di azienda condotta da agricoltori associati si prende in considerazione l'età media dei singoli soci.

10. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI

La Regione Puglia, in virtù del provvedimento amministrativo che ha determinato la graduatoria delle domande ammissibili al pagamento degli aiuti, espletate le fasi di correttiva degli errori palesi, laddove necessarie, avvia le procedure di liquidazione degli aiuti per singola domanda.

11. RICORSI

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato ricorso gerarchico all' *Autorità di Gestione del PSR Puglia 2007-13 Lungomare Nazario Sauro 45/47 70121 Bari*, entro e non oltre giorni 30 dalla data di pubblicazione degli stessi sul BURP.

Qualora entro novanta giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermato quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dalla Regione Puglia possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale definitiva nel BURP.

12. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dalla misura in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti, per definire periodicamente lo stato e la valutazione dell'efficacia delle Misure.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. UE n.65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, Delibera di Giunta Regionale del 12 Ottobre 2010 n. 2184 riportante: "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo 2007-2013. D.M. n.30125 del 22/12/2009 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Disposizioni regionali di attuazione" in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole del 22 dicembre 2009 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni, per inadempienze dei beneficiari, dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, il Responsabile di Misura, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero). In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg. CE n. 1122/2009), il Beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

13. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale delle procedure e dei controlli" dell'AGEA ai sensi della normativa vigente.

Ulteriori disposizioni sanzionatorie sono disciplinate dalle schede di riduzione ed esclusione adottate in attuazione del **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22/12/2009**, approvate con Delibera di Giunta Regionale n.2184 del 20/10/2010.

14. RECESSO, RINUNCIA E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile di Misura e all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con le presenti Misure deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato ed implica l'apertura di un nuovo procedimento; in tal caso, il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi posseduti dal beneficiario originario.

In ogni caso, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutata dal Responsabile del Procedimento che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio di priorità acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione.

Le disposizioni sanzionatorie per i casi di recesso, rinuncia o riduzione delle superfici non si applicano nei casi delle cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla regolamentazione comunitaria.

15. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito web www.svilupporurale.regione.puglia.it, o contattando il Responsabile di Misura:

Responsabile di Misura:

Vincenzo Guardavaccaro

tel. 080 / 5405262 Fax 080 / 5405256 e-mail:

v.guardavaccaro@regione.puglia.it

16. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

17. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 e, nello specifico, a quanto previsto nelle schede di Misura 211 e 212 (BURP n. 34 del 29 febbraio 2008) e s.m.i. nonché alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'Organismo Pagatore Agea, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, ai beneficiari viene proposta la "clausola compromissoria" riportante il seguente contenuto: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente

atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di accettare".

Tale clausola, secondo le disposizioni dell'Agea, sarà comunque riportata in calce alle domande di aiuto/pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari e la sua accettazione è comunque facoltativa.

18. ULTERIORI DISPOSIZIONI

In ottemperanza alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti i Beneficiari delle misure 211 e 212 sono inoltre tenuti a:

- non percepire altre agevolazioni finanziarie per gli stessi interventi oggetto di premio con le misure 211 e 212;
- fornire, per le attività di monitoraggio, tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti per definire periodicamente lo stato di avanzamento fisico e finanziario e per supportare la valutazione della sua efficacia;
- garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda;
- rispettare la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della L.R. n. 28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 recante, tra l'altro, i seguenti impegni: "è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

In applicazione del Regolamento Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 si specifica, inoltre, che il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, allorché la violazione da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a. dal soggetto concedente;
- b. dagli uffici regionali;
- c. dal giudice con sentenza;
- d. a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e. dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento.

Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Ai fini della verifica del rispetto degli impegni relativi alla regolarità del lavoro e contributiva, l' A.d.G. con nota del 23/05/2011 prot. n. 41665 ha disposto la trasmissione periodica degli elenchi delle aziende beneficiarie degli aiuti previsti dal P.S.R. Puglia 2007-2013, da parte del Responsabile di Misura, agli Enti competenti:

- Inps - sede regionale,
- Direzione Regionale del Lavoro,

che a loro volta provvederanno ai controlli di propria competenza e trasmetteranno gli esiti per le eventuali violazioni riscontrate all' Area Politiche per lo Sviluppo Rurale della Regione Puglia.

ALLEGATO 1*Allegato P.S.R. Puglia Bando Misura 211 - Misura 212***REGIONE PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

SERVIZIO AGRICOLTURA**UFFICIO (UPA) PROVINCIALE DI****Oggetto**

Richiesta:

AUTORIZZAZIONE ACCESSO - CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI

Compilazione-Stampa e Rilascio Domande PSR 2007 2013 Regione Puglia

MISURA 211 E MISURA 212

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____, residente in _____

Alla Via _____ n° ____ - CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo dei _____ della Provincia di _____

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAA, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande PSR per la campagna _____, relative:

PSR 2007 2013

MISURA 211

☐

MISURA 212

☐

CHIEDE

A codesto **Ufficio Provinciale dell'Agricoltura**

L'AUTORIZZAZIONE all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale Sian.

All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

, lì _____

Timbro e firma

Allegati:

- Elenco Ditte - CUAA
- ☐ Mandato/delega n° _____ Ditte
- ☐ Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAA

D e l e g a A u t o r i z z a z i o n e

Il sottoscritto

Nato a _ il _ , residente in

Via _____ n° _____ - CAP _____

CF: _____ - P.IVA : _____

CUAA:

DELEGA

Il Dott.Agr. /P.Agr./ _

Nato a _ il _ , residente in

Via _____ n° _____ - CAP _____ CF: _____

Iscritto al N° _____ dell'Albo del _____ Prov. _____,

TEL. _____ FAX _____ Email: _____

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di aiuto relativa al PSR 2007
2013 MISURA 211 ☐

MISURA 212 ☐

per la campagna _

AUTORIZZA

lo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione - Rilascio - Stampa** - sul portale SIAN della
domanda per la **campagna** _____ - nonché alla **presentazione** della documentazione cartacea nei termini
previsti all'Ufficio Provinciale di _____.

**DICHIARA (in caso di variazione) DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE
AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata) Consenso al
trattamento dei dati personali**

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi
agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza,
ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003

_____ li _____

Firma

Allegati:

Documento di riconoscimento

Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA